


<p align="center">Comune di Imola Via Mazzini 4 – 40026 Imola</p>	
	<p align="center">Ufficio Tributi associato Sede Operativa Area Est Via Cogne 2 - Imola</p>

IUC 2017 (IMU – TASI – TARI)
Indicazioni Aggiornate al 16 maggio 2017

Anche per il 2017 è stata confermata l'esistenza della IUC quale tributo locale composto di tre tributi (IMU – TASI – TARI), già conosciuto dall'anno 2014 secondo l'usuale ripartizione di **Imu**, di natura patrimoniale e già conosciuta nella sua disciplina generale dal 2012, **Tari**, cioè la tassa sui rifiuti, e la **Tasi**, già prevista dal 2014, tributo sui "servizi indivisibili" che ha tuttavia sostanzialmente caratteristiche di imposta di natura patrimoniale ed è dovuta dal possessore e, qualora esista, dal detentore dell'immobile.

Proprio per quest'ultima imposta, nel Comune di Imola, essendo stata prevista nel 2014 e 2015 per la sola abitazione principale, con la legge di Stabilità **2017** (Legge n. 232/2016 - G.U. n. 297 del 21/12/2016) è stata confermata l'**eliminazione della TASI sull'abitazione principale per i possessori di abitazioni NON di lusso** (ovvero di categorie catastali diverse dalla A1/A8/A9), e, pertanto, la normativa conferma, anche **nell'anno 2017**, la non applicazione della TASI nel Comune per tutte le abitazioni principali e relative pertinenze (nel limite massimo di una unità di categoria C2, C6 e C7), ad eccezione dei possessori di abitazioni di lusso.

INDICE:

CAPITOLO 1° - IMU – pag. 2

CAPITOLO 2° - TASI – pag. 13

CAPITOLO 3° - TARI – pag. 18

IMU - CAPITOLO 1°

L'Imposta Municipale Unica (I.M.U.), istituita con l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, applicata a decorrere dal 1° gennaio 2012 è entrata a regime con la legge 147/2013. E' reperibile sul sito del nuovo circondario imolese, alla sezione dedicata ai tributi, la versione aggiornata del Regolamento Imu, cui si rinvia per le disposizioni specifiche: pagina dedicata: <http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/i-comuni/imola>

L'imposta IMU interessa i **fabbricati, i fabbricati rurali, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli. L'abitazione principale e le sue pertinenze** (nel numero massimo di una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7) **viene esclusa dal pagamento dell'Imu ad eccezione delle case di lusso iscritte al catasto fabbricati alle categorie A/1, A/8, A/9.**

Sono altresì esclusi dal pagamento IMU i fabbricati rurali strumentali in possesso delle caratteristiche di cui al comma 3 bis art.9 del DL 557/93, quindi con iscrizione catastale in D/10 o con altra categoria, ma con l'annotazione di ruralità come fabbricato strumentale nelle annotazioni catastali.

IMU Terreni agricoli –

Anche nel 2017 sono **ESENTATI i terreni IN ZONA MONTANA E COLLINARE SVANTAGGIATA** (riportati nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993). L'esenzione vale solo per i terreni nelle zone delimitate e individuate nei seguenti fogli catastali e mappali:

Elenco dei mappali compresi in area montana e collinare svantaggiata:

A) **tutti** i mappali dei seguenti, **inclusi**, fogli catastali:

da 169 a 173 - 175 – da 181 a 183 - da 186 a 193 - da 200 a 216 - da 223 a 227

B) fogli compresi in parte:

foglio 159 i mappali **diversi** dai seguenti: da 16 a 23; da 25 a 36; da 43 a 48; 55; da 61 a 63; da 65 a 69; 84; 111; da 132 a 137; 168; 212; 213; da 221 a 224; da 234 a 236

foglio 164 i mappali **diversi** dai seguenti: da 1 a 31; da 33 a 41; da 43 a 57; da 59 a 69; da 71 a 73; da 76 a 78; da 86 a 91; 93; 95; 96; 166; da 175 a 177; da 271 a 277; da 291 a 295; 297; 299; da 301 a 307; 309; da 320 a 322

foglio 165 i seguenti mappali: 58; 63; 84; 137; da 158 a 160; da 177 a 184; da 190 a 194; da 199 a 203; 205; da 213 a 219; da 221 a 265; da 272 a 278; 299; da 314 a 317; da 319 a 325; 327; 328; 332; 338; 340; 380; 390; 391; 398

foglio 166 i seguenti mappali: 79; 103; da 207 a 221; 227; da 289 a 292

foglio 167: i seguenti mappali: 63; 67; 69; 85; 167; 168; 175; da 178 a 180; da 182 a 184; da 191 a 193; da 196 a 199; 214; 231; 232; da 239 a 241; 270; 303; 304

foglio 174: i mappali **diversi** dai seguenti :1; da 3 a 7; 10; 11; da 13 a 45; da 47 a 54; da 56 a 59; 114; da 120 a 123; da 210 a 212; da 233 a 236; 247; 248; 251; 252; 254; 266

foglio 180: i mappali **diversi** dai seguenti: da 1 a 7; 10; 12; 13; 141; 156

foglio 184: i seguenti mappali: da 31 a 43; da 60 a 67; da 70 a 72; da 78 a 84; 86; 87; da 111 a 144; 157; 159; da 167 a 172

foglio 185: i mappali **diversi** dai seguenti: da 1 a 3; da 6 a 8; da 17 a 19; 25

foglio 198: i mappali **diversi** dai seguenti: da 2 a 4; da 6 a 8; 12; 13; 16; 17; 23; 24; 36; 39; da 44 a 46; 59; 60; 63; 64; 66; 71; da 78 a 80; 113; 114; 163; 187

foglio 199: i mappali **diversi** dai seguenti: 1; 2; 9; 14; 15; 20; 22; 29; 47; 112; 114; 144; 145; da 147 a 150

foglio 221: i mappali **diversi** dai seguenti: da 1 a 3; 9; 14; da 18 a 21; da 27 a 29; da 34 a 36; 40; 41

foglio 222: i mappali **diversi** dai seguenti: da 1 a 6; 8; 13; 18; 19; 27; 28; 140; 141.

Sono inoltre completamente esentati in tutto il territorio comunale i terreni posseduti e condotti direttamente da CD e IAP con iscrizione alla previdenza agricola (ossia coloro che nel 2015 usufruivano del moltiplicatore 75)

IMU IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO

Solamente per i contribuenti in possesso dei requisiti disposti dal **novellato art.13 comma 3 lett.0a) del D.L.201/11**, l'aliquota è potenzialmente cumulabile con l'**abbattimento al 50% della base imponibile** spettante alle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore>figlio e figlio>genitore) che le utilizzano come abitazione principale, alle seguenti condizioni:

- che il contratto sia registrato;
- che il comodante possieda un solo immobile in Italia (trattandosi di agevolazioni riconosciuta per gli immobili ad uso abitativo e, dunque, laddove la norma richiama in maniera generica il concetto di immobile, la stessa deve intendersi riferita all'immobile ad uso abitativo Risoluzione Min. n. 1/DF del 17.2.2016);
- che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Inoltre, il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Pertanto, per accedere all'agevolazione, devono coesistere tutte le condizioni previste per legge, per cui si deve essere proprietari di un solo immobile oppure al massimo di 2 immobili abitativi in tutto il territorio italiano, ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In più deve coesistere la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia ubicato nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9). Il Comune ha messo a disposizione sul proprio sito

<http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/i-comuni/imola/imu/moduli>

e distribuito da URP e Ufficio Tributi apposito modulo di comunicazione che, debitamente compilato e consegnato, sostituisce gli adempimenti dichiarativi.

IMU IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO

IMU Immobili locati a canone concordato (L.208/15, art.1 comma 53, che modifica l'art.13 del D.L.201/11 introduce il comma 6 bis): ***per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.***

Nel Comune di Imola, ove viene mantenuta l'aliquota agevolata IMU al **9,6 per mille** per i proprietari che concedono in locazione **a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica**, immobili ad uso abitativo e relative pertinenze alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della Legge 9.12.1998, n. 431 (c.d. locazioni a canone concordato), previa comunicazione corredata da copia del contratto di locazione entro il termine di pagamento della prima rata, sarà applicabile l'agevolazione sull'aliquota ridotta.

N.B. per i proprietari che affittano immobili a canone concordato ma NON POSSIEDONO tutti i requisiti previsti, l'agevolazione è da applicarsi sull'aliquota ordinaria **del 10 per mille**.

Il Comune mette a disposizione sul sito <http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/i-comuni/imola/imu/moduli> e distribuito da URP e Ufficio Tributi apposito modulo di comunicazione che, debitamente compilato e consegnato entro il termine di pagamento della prima rata (o della seconda se il presupposto d'imposta si è verificato nel secondo semestre dell'anno), sostituisce sia gli adempimenti dichiarativi per l'applicazione della aliquota agevolata, che per l'applicazione dell'aliquota stabilita dal Comune ridotta al 75 per cento.

N.B. Per coloro che negli anni precedenti hanno già consegnato la comunicazione e non hanno subito variazioni, si intende già assolto l'obbligo di dichiarazione.

FABBRICATI A DESTINAZIONE SPECIALE "IMBULLONATI"

A decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E è effettuata, da parte dell'Agenzia delle Entrate (ex Agenzia del Territorio) tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Gli intestatari dei suddetti immobili potranno ridefinire le rendite catastali con i nuovi criteri presentando gli atti di aggiornamento mediante la procedura DOCFA.

Il D.L. 201/2011 ha modificato la base imponibile incrementando i coefficienti da applicare alla rendita catastale (da rivalutare preliminarmente del **5% per i fabbricati** e del **25% per i terreni agricoli**):

categorie catastali	Coefficiente IMU 2017 da applicare alla rendita catastale rivalutata come sopraindicato.
A - C/2 - C/6 - C/7 con esclusione di A/10	160
B	140
C/3 - C/4 - C/5	140
C/1	55
A/10	80
D/5	80
D (con esclusione D/5)	65
Terreni agricoli (NON posseduti e condotti direttamente da CD e IAP iscritti alla previdenza agricola)	135

Altre tipologie di immobili	Base imponibile I.M.U. (in vigore dal 2014)
Terreno edificabile	Valore venale
Fabbricati di categoria D privi di rendita catastale interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati	Valore contabile
Fabbricato in corso di Ristrutturazione	Area edificabile

Le modalità di pagamento dell'imposta prevedono, ai sensi dell'art. 1, comma 380 lett. a) della legge 24.12.2012, n. 228, la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

Tuttavia, lo stesso comma 380, lett. f) ha istituito la riserva allo Stato del gettito di IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo Catastale D, da calcolarsi ad aliquota standard del 7,6 per mille. Quindi, **solo per la categoria D l'imposta Municipale deve essere versata, con riferimento all'aliquota del 7,6 per mille allo Stato mentre il restante 2,4 per mille resta di competenza comunale.**

Per i terreni edificabili, si specifica che il Comune di Imola ha approvato il *Piano Strutturale Comunale* (PSC) ed il *Regolamento Urbanistico Edilizio* (RUE) con delibera di Consiglio Comunale n. 233 del 22/12/2015.

Il valore orientativo di riferimento delle aree urbanizzate e urbanizzabili, è stato approvato con Deliberazione G.C. n. 78 del 16 maggio 2017 pubblicata sul sito istituzionale del comune e sulla pagina dedicata ai tributi del sito del nuovo Circondario imolese all'indirizzo web.

<http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/i-comuni/imola/imu/atti-e-regolamenti>

LA SCADENZA DI PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA E': VENERDI' 16 GIUGNO 2017

L'importo della rata è in misura pari al 50% dell'importo annuale.

E' possibile pagare altresì tutto l'importo annuale in un'unica soluzione entro il 16 giugno.

LA SCADENZA DI PAGAMENTO DEL SALDO E': LUNEDI' 18 DICEMBRE 2017.

LE ALIQUOTE DEL 2017

Per l'anno 2017 (delibera C.C. n. 17 del 27/1/2017) l'Amministrazione Comunale HA CONFERMATO LE ALIQUOTE DELL'ANNO 2016 e vengono sintetizzate nella seguente tabella:

N.B. Rivalutare preliminarmente le rendite catastali con i coefficienti indicati a pg. 4				
TIPOLOGIA	IMU 2017		AL COMU NE	STAT O
	ALIQU OTE	Moltiplicatori alla rendita rivalutata	quota in %	quot a in %
Abitazione principale di lusso (detrazione € 200,00) SOLO CAT. A/1 - A/8 - A/9	4 %	160	4 %	0 %
Pertinenze abitazione principale (C2 – C6 – C7) delle abitazioni di lusso – N.B. UNA sola per categoria	4 %	160	4 %	0 %
Abitazioni in possesso del requisito di ruralità	7,6 %	160	7,6%	0 %
Alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati dall'Acer o enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93 DPR 24.7.1977, n. 616 (detrazione € 200,00) – qualora non soggetti a TASI	4 %	160	4%	0 %
Terreni agricoli condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola	esente			
Terreni agricoli diversi dai precedenti	7,6 %	135	7,6%	0 %
Unità immobiliari locate a canone concordato e relative pertinenze rilevabili dal contratto di locazione AGEVOLAZIONE ULTERIORE SUL TOTALE DOVUTO: vedi sopra	9,6 %	160	9,6%	0 %
Aliquota ordinaria (applicabile in tutti i casi non diversamente disciplinati) ►	10%		10 %	0 %
► Abitazioni in comodato gratuito (SOLO genitore/figlio/fratello/sorella) e pertinenze di categorie C/2, C/6 e C/7 nel limite di una per categoria AGEVOLAZIONE ULTERIORE SU BASE IMPONIBILE: vedi sopra condizioni per i soli possessori di tutti i requisiti specifici	9,4 %	160	9,4 %	0 %
► Altre pertinenze e garage, depositi e posti auto non pertinenze (C2 - C6 - C7) ►	10 %	160	10 %	0 %
► A/10 uffici e studi privati ►	10 %	80	10 %	0 %
► C/1 negozi e botteghe ►	10 %	55	10 %	0 %
► Laboratori per arti e mestieri (gruppo catastale C3 - C4 - C5 e gruppo catastale B) ►	10 %	140	10 %	0 %
► Banche ed istituti di assicurazione (gruppo D5) ►	10 %	80	2,4%	7,6%

▶ Altri fabbricati (alberghi, opifici, altri fabbricati per funzioni produttive esclusi rurali) (gruppo catastale D - tranne D5) ▶	10 %	65	2,4‰	7,6‰
▶ Aree fabbricabili ▶	10 %	valore mercato	10 %	0 %
Abitazioni a disposizione e/o non locate	10,6 %	160	10,6 ‰	0 %
Abitazioni locate a canone libero	10,6 %	160	10,6 ‰	0 %
Abitazioni date in comodato a terzi o a parenti/familiari, non ricompresi in genitore/figlio/fratello/sorella	10,6 %	160	10,6 ‰	0 %
Abitazione a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE), NON PENSIONATO nel rispettivo Paese di residenza ovvero ulteriore unità imm.re posseduta da AIRE con requisiti per l'assimilazione all'abitazione principale	10,6 %	160	10,6 ‰	0 %
Eventuale pertinenza dell'abitazione posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE), NON PENSIONATO nel rispettivo Paese di residenza ovvero ulteriore unità imm.re posseduta da AIRE con requisiti per l'assimilazione all'abitazione principale	10 %	160	10 ‰	0 %

ALIQUOTE AGEVOLATE PARTICOLARI derivanti da “Indirizzi per l’adozione di misure per la competitività del territorio imolese e per l’occupazione” C.C. n. 111 del 25 giugno 2014:

TIPOLOGIA		IMU 2017	AL COMU NE	STAT O
▶ Fabbricati di categoria catastale D direttamente utilizzati dalle aziende proprietarie , ovvero da imprese che utilizzano direttamente l'immobile concesso in locazione finanziaria (leasing) a titolo di locatario, per nuovi insediamenti (periodo da 1.1.2015 a 31.12.2017) a carattere produttivo o commerciale con sede operativa e/o legale ovvero nuova unità locale nel territorio ▶	7,6 %	65	0,00‰	7,6‰
▶ Fabbricati di categoria catastale C/1, C/3, C/2, C/6 e C/7 che siano adibiti ad esclusiva attività produttiva e/o commerciale e direttamente utilizzati dalle aziende proprietarie , ovvero dalle imprese che utilizzano direttamente l'immobile concesso in locazione finanziaria (leasing) a titolo di locatario, per nuovi insediamenti (periodo da 1.1.2015 a 31.12.2017) a carattere produttivo o commerciale con sede operativa e/o legale ovvero nuova unità locale nel territorio ▶	4,6 %	55	4,6 ‰	0 %

ATTENZIONE, le sopraindicate aliquote agevolate particolari sono applicabili **a condizione** che i possessori presentino, entro il termine per il pagamento della seconda rata al Servizio Tributi Associato del Comune, **apposita dichiarazione** inerente l'utilizzo dell'aliquota agevolata recante la completa ragione sociale del possessore, la data di apertura della sede legale e/o unità locale nel territorio comunale, i riferimenti catastali per i quali intende fruire dell'agevolazione, l'indicazione della destinazione d'uso dei locali, il numero di personale ivi impegnato, sulla base delle condizioni definite dal Regolamento comunale IMU -art. 4 bis. Stante la peculiare categoria di agevolazione, presso l'Ufficio Tributi è in distribuzione apposita modulistica.

ANCHE PER IL 2017 VIENE MESSO A DISPOSIZIONE, MEDIANTE COLLEGAMENTO AL link <http://www.amministrazionicomunali.net/main/?comune=imola>, UN **AUSILIO DI CALCOLO ALL'IMU PERSONALIZZATO CON LE ALIQUOTE IN ESSERE NEL COMUNE DI IMOLA, COMPRESO LE NUOVE AGEVOLAZIONI**. IL SISTEMA DI CALCOLO PERMETTE ALTRESI' DI **ELABORARE IL MODELLO F24**. POICHE' IL TRIBUTO IMU E' DOVUTO IN AUTOLIQUIDAZIONE, L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NON RISPONDE DI EVENTUALI ERRORI DI INTERPRETAZIONE O DI CALCOLO DA PARTE DEI CONTRIBUENTI NELL'UTILIZZO DELL'AUSILIO.

SONO ESCLUSI DALL'IMU
Fabbricati rurali strumentali (D10 – compreso art.9 comma 3bis lett. F) D.L. 557/93)
Abitazione principale (escluso abitazioni in cat. A1/A8/A9)
Pertinenze abitazione principale (C2 – C6 – C7) – N.B. UNA sola per categoria
Unità immobiliari coop. edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari
Abitazione principale e relative pertinenze del coniuge assegnatario della ex casa coniugale ex art. 1, comma 707 comma 1 lett. c) della L. 27 dicembre 2013, n. 147
Abitazione ed eventuale pertinenza posseduta (una sola unità imm.re), a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE), già PENSIONATO nel rispettivo Paese di residenza, purché non locata né concessa in comodato d'uso
Abitazione ed eventuale pertinenza posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani/disabili, che spostano la residenza in istituti di ricovero, a condizione che l'abitazione non risulti locata
UNICO IMMOBILE (non in cat. A/1, A/8, A/9) posseduto e NON locato, da personale forze armate, polizia, VV.FF. ecc. - assimilazione ad abitazione principale anche se senza requisito di dimora e residenza.

Si richiama l'attenzione in ordine ai versamenti IMU **dovuti in ambito rurale**, in relazione ai contenuti della legge n. 147/2013 e delle aliquote IMU e TASI 2017 nel Comune di Imola.

IMMOBILE	IMU
Fabbricati rurali strumentali – D/10 compreso art.9 comma 3bis lett. F) D.L. 557/93	NO
Terreni agricoli condotti direttamente da C.D. o IAP	NO
Terreni agricoli NON condotti direttamente da C.D. o IAP	SI'
Abitazione principale e pertinenze	NO
abitazioni rurali disciplinate dai commi 3 e 6 art.9 del DL 557/93	SI'

N.B. Si ricorda la necessaria presentazione all'Ufficio Tributi – al fine di usufruire dell'aliquota del 7,6 per mille agevolata rispetto a quella ordinaria del 10 per mille - di **dichiarazione IMU (cfr. punto 2. paragrafo DICHIARAZIONE IMU)**, relativamente al possesso dei requisiti di ruralità, ai sensi dell'art. 9, comma 3 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modifiche. In particolare, i possessori di terreni agricoli che possiedono e conducono direttamente essendo Coltivatori Diretti o Imprenditori Agricoli Professionali iscritti nella previdenza agricola, **per usufruire della esenzione IMU del terreno SONO TUTTI TENUTI A PRESENTARE DICHIARAZIONE IMU entro il 30 giugno 2018 (fatto salvo che non sia già stata presentata in passato)**, indicando compiutamente i riferimenti catastali. Sono nello stesso modo tenuti a presentare **DICHIARAZIONE IMU qualora non sussistano più i requisiti per accedere all'esenzione.**

Definizione di abitazione principale e sue assimilazioni:

Per abitazione principale si intende l'unica unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Qualora il nucleo familiare abbia dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi nel territorio comunale, l'esenzione IMU per l'abitazione principale e le relative pertinenze, si applica per un solo immobile. In tal caso deve essere presentata dichiarazione IMU (ved. Succ.). Attenzione: SI RINVIA al capitolo 2° per calcolo TASI.

Per le abitazioni principali di categoria **A1, A8 e A9 NON** è prevista esenzione da Imu ma resta valida la **detrazione per l'abitazione principale dei residenti e relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, fissata per legge in € 200,00=**, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione.

ASSIMILAZIONI all'abitazione principale stabilite per REGOLAMENTO comunale o per PREVISIONE NORMATIVA:

- A) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano, dalla predetta abitazione, la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
- B) la ex casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- C) le Unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari;
- D) UNICO IMMOBILE (non in cat. A/1, A/8, A/9) posseduto e NON locato, da personale forze armate, polizia, VV.FF. ecc. - assimilazione ad abitazione principale anche se senza requisito di dimora e residenza;
- E) fabbricati di civile abitazione destinati agli alloggi sociali come definiti dal D.M. Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008;
- F) una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'Anagrafe dei residenti all'estero (AIRE) GIA' PENSIONATI NEI RISPETTIVI PAESI DI RESIDENZA, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Inoltre si ricorda:

- **la riduzione del 50% della base imponibile per immobili concessi con contratto registrato in comodato gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitore>figlio e figlio>genitore), a condizione siano presenti tutte le restanti condizioni previste dalla legge (cfr. sopra);**
 - **la riduzione del 50% della base imponibile per immobili con vincolo di interesse storico artistico;**
 - **la riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili.**
- Le modalità e le condizioni per accedere alla riduzione sono definite all'art. 8 del vigente Regolamento IMU e deliberazione CC n. 17 del 27/1/2017.**

VERSAMENTI:

LA SCADENZA DI PAGAMENTO DELL'ACCONTO E': VENERDI' 16 GIUGNO 2017.

Esso può essere effettuato solo mediante l'uso del Modello F24 o mod. F24 semplificato ovvero mediante bollettino di conto corrente postale intestato a: "Pagamento IMU" sul numero di c/c 1008857615 valido per tutti i comuni del territorio nazionale.

CODICE COMUNE IMOLA – E289

Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di IMU, si istituiscono i seguenti codici tributo:

"3912" - denominato: *"IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE";***N.B. SOLO ABITAZIONI LUSO**

"3914" - denominato: *"IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE";*

"3916" - denominato: *"IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE";*

"3918" - denominato: *"IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE";*

"3923" - denominato: *"IMU - imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE";*

"3924" - denominato: *"IMU - imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE";*

"3925" - denominato: *"IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO";*

"3930" - denominato: *"IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE";*

Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta e NON devono essere evidenziati nel modulo F24, mentre è importante barrare la casella "Ravv".

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna "importi a debito versati" con le seguenti indicazioni:

nello spazio "codice ente/codice comune" è riportato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili (Imola E289), reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it;

nello spazio "Ravv." barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento;

nello spazio "Acc." barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;

nello spazio "Saldo" barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
nello spazio "Numero immobili" indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
nello spazio "Anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento.
Nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv." indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

Arrotondamenti: il pagamento dell'IMU deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato devono versare l'imposta municipale propria (IMU) dall'estero, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24, provvedendo nei modi seguenti:

- per la **quota spettante al Comune:** bonifico bancario a favore del "Tesoriere del Comune di Imola" sul c/c Banca di Imola S.p.a. - IBAN: IT81H0508021099T20990000029 - bic/swift: IMCOIT2AXXX sul quale accreditare l'importo dovuto;
- per la **quota riservata allo Stato**, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli via mail all'indirizzo – tributi.imola@nuovocircondarioimolese.it –

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla "IMU", Comune di Imola, i relativi codici tributo sopraindicati;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate.

DICHIARAZIONE IMU: se dovuta, è da presentare in base a modello ministeriale approvato con DM 30.10.2012, pubblicato in G.U. 258 del 5/11/2012.

Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dall'1/1/2017 la dichiarazione deve essere presentata entro il **30 giugno 2018**.

Principi generali

- **Mantengono validità le dichiarazioni ICI e di successione;**
- **La dichiarazione non va presentata per gli immobili regolarmente accatastati e che non ricadono in una delle condizioni successive;**
- **La dichiarazione non è dovuta quando gli elementi sono conoscibili dal Comune.**

La dichiarazione è dovuta:

- **Quando si determina un diverso ammontare di imposta (es valore aree);**
- **Riduzioni di imposta;**
- **Dati non acquisibili tramite catasto.**

Obbligo dichiarazione

- 1. Fabbricati di interesse storico o artistico;**
- 2. Abitazioni in possesso del requisito di ruralità art. 9 commi 3 e 6 DL 557/93;**
- 3. Terreni agricoli posseduti e condotti DIRETTAMENTE da IAP e coltivatori diretti;**
- 4. Immobili in locazione finanziaria (obbligo del locatario);**
- 5. Concessionario aree demaniali;**
- 6. Variazione di valore aree edificabili;**
- 7. Terreno agricolo divenuto area edificabile;**
- 8. Area divenuta edificabile in seguito a demolizione di fabbricato oppure in seguito a fabbricato collabente (F2);**
- 9. Immobile assegnato al socio in via provvisoria da coop edilizia a proprietà divisa;**
- 10. Immobile concesso in locazione da ACER;**
- 11. Immobili esenti ai sensi delle lettere c), g), h) ed i) art. 7 comma 1 del D.Lgs. 504/1992;**
- 12. Fabbricato classificabile nella categoria D, non iscritto in catasto, senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato;**

- 13. Riunione o estinzione di usufrutto, non dichiarata in catasto;**
- 14. Estinzione di diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;**
- 15. Parti comuni di edificio indicate nell'art. 1117, n. 2 codice civile e accatastate in via autonoma, come bene censibile (obbligo dell'amministratore di condominio);**
- 16. Immobile oggetto di multiproprietà (obbligo dell'amministratore di condominio);**
- 17. Immobile posseduto da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;**
- 18. Termine situazione di inagibilità/inabitabilità di fabbricato;**
- 19. Nucleo familiare che ha stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale;**
- 20. Ex coniuge assegnatario dell'ex casa coniugale;**
- 21. Immobile soggetto a ristrutturazione o restauro conservativo in quanto tenuto a versare con il valore dell'area – anziché sulla base della rendita catastale;**
- 22. Immobile concesso con contratto registrato in comodato d'uso gratuito ai fini dell'agevolazione del 50% calcolo IMU – qualora non sia stato presentato apposito modulo predisposto dall'amministrazione.**

IL 30 GIUGNO 2017 scadrà IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA Dichiarazione IMU 2016: le omesse dichiarazioni IMU, dopo il 15 settembre 2017, non sono più ravvedibili. Pertanto è decaduto il beneficio dell'esclusione IMU per i soggetti sotto indicati che non abbiano provveduto a consegnare il modello ministeriale relativo a:

- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice (non immobiliari di gestione) invendute e non locate;
- Unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relativa pertinenza dei soci assegnatari;
- Alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati dall'Acer o enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93 DPR 24.7.1977, n. 616;
- Unico Immobile (non in cat. A/1, A/8, A/9) posseduto e NON locato, da personale forze armate, polizia, VV.FF. ecc. - assimilazione ad abitazione principale anche se senza requisito di dimora e residenza.

Con riferimento alla situazione dei seguenti immobili:

- 1) Locazione a canone concordato: obbligatoria la comunicazione nelle modalità e termini definiti all'art. 4, comma 2 del vigente Regolamento IMU;**
- 2) Condizione di inagibilità/inabitabilità: obbligatorio attenersi alla disciplina approvata all'art. 8 del vigente Regolamento IMU;**
- 3) Aliquota agevolata per nuovo insediamento produttivo/commerciale;**
- 4) Comodato gratuito con possesso dei requisiti previsti dalla legge determinato ai fini dell'applicazione del beneficio della riduzione IMU del 50%.**

Nelle situazioni 1), 2), 3), 4) la disciplina regolamentare sostituisce la dichiarazione IMU.

DICHIARAZIONE SOLO PER ENTI NON COMMERCIALI:

Con l'art. 1, commi da 719 a 721 della legge n.147/2013 viene prevista una specifica disciplina per l'applicazione dell'IMU degli enti non commerciali.

Dichiarazione: da presentare **ESCLUSIVAMENTE IN VIA TELEMATICA entro il 30 giugno 2017** con riferimento all'anno di imposta **Imu 2016**, sulla base delle istruzioni approvate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26/06/2014.

Le istruzioni sono reperibili anche sul sito: <http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/i-comuni/imola>

Versamento: esclusivamente con modello F24 (non possibile con bollettino c/c postale) in tre rate con scadenze:

16 giugno : 50% dell'imposta corrisposta nell'anno precedente;

16 dicembre: 50% dell'imposta corrisposta nell'anno precedente;

16 giugno anno successivo a quello di imposta: conguaglio dovuto.

Solo per gli enti non commerciali è possibile l'eventuale compensazione nel Comune dove il credito è scaturito risultante da dichiarazioni presentate dopo il 1.1.2017.

Le indicazioni riportate nelle presenti istruzioni non sono esaustive di tutte le casistiche soggette o esenti da imposta, ma prendono in esame quelle di carattere più frequente. Per casi particolari, è opportuno rivolgersi direttamente all'ufficio tributi.

Esempio di calcolo per acconto Appartamento concesso in locazione a canone concordato – aliquota 9,6 per mille:

- Possesso al 100% per 12 mesi nella condizione di locazione a canone concordato
- esempio con somma della rendita catastale dell'abitazione e del garage di € 619,75

$$619,75 + 5\% = 650,74$$

$$650,74 \times 160 \times 9,6/1000 = 999,54 = \text{€ } 1000 \text{ con arrotondamento}$$

NUOVA AGEVOLAZIONE : 75% DELL'IMPOSTA imposta dovuta nel 2017 € 750 PER INTERO ANNO

L'importo dovuto dovrà essere pagato totalmente al COMUNE in due rate di importo pari al 50% ciascuna alle scadenze 16 giugno 2017 e 18 dicembre 2017 utilizzando il . **MOD. F24 CODICE 3918.**

Esempio di calcolo per acconto Appartamento concesso in comodato d'uso al figlio, purché con contratto registrato con decorrenza 1.1.2017, comodante e comodatario risiedono entrambi nel Comune di Imola, il comodante possiede solo ed esclusivamente l'abitazione concessa in comodato o l'ulteriore abitazione adibita a propria abitazione principale mediante acquisizione residenza anagrafica – aliquota 9,4 per mille:

- Possesso al 100% per 12 mesi nella condizione di comodato d'uso concesso al figlio
- esempio con somma della rendita catastale dell'abitazione e del garage di € 619,75

$$1^{\circ} \text{ calcolo Base imponibile: } 619,75 + 5\% = 650,74 \times 160 = 104.118,40$$

$$\text{NUOVA AGEVOLAZIONE } 2^{\circ} \text{ calcolo: Base imponibile : } 2 = 52.059,20$$

$$3^{\circ} \text{ calcolo: imposta dovuta per l'anno 2017: } 52059,20 \times 9,4/1000 = 489,36 \text{ € totale imposta 2017}$$

L'importo dovuto dovrà essere pagato totalmente al COMUNE in due rate di importo pari al 50% ciascuna alle scadenze 16 giugno 2017 e 18 dicembre 2017 utilizzando il . MOD. F24 CODICE 3918.

Esempio di calcolo per acconto Appartamento concesso in comodato d'uso al figlio, ma il comodante possiede oltre all'abitazione concessa in comodato e alla propria abitazione, il 25% di un'altra abitazione nella quale risiede il fratello: NON può usufruire dell'abbattimento della base imponibile, usufruisce tuttavia dell'aliquota 9,4 per mille:

- Possesso al 100% per 12 mesi nella condizione di comodato d'uso concesso al figlio
- esempio con somma della rendita catastale dell'abitazione e del garage di € 619,75

$$1^{\circ} \text{ calcolo Base imponibile: } 619,75 + 5\% = 650,74 \times 160 = 104.118,40$$

$$2^{\circ} \text{ calcolo: imposta dovuta per l'anno 2017: } 104.118,40 \times 9,4/1000 = 978,72 \text{ € totale imposta dovuta 2017}$$

L'importo dovuto dovrà essere pagato totalmente al COMUNE in due rate di importo pari al 50% ciascuna alle scadenze 16 giugno 2017 e 18 dicembre 2017 utilizzando il . MOD. F24 CODICE 3918.

Esempio di calcolo per acconto Immobile in categoria D – aliquota 10 per mille:

- Possesso al 100% per 12 mesi - esempio con rendita catastale di € 619,75

$$619,75 + 5\% = 650,74$$

$$650,74 \times 65 \times 10/1000 = 422,98 \text{ (totale imposta dovuta nel 2017)}$$

QUOTA ALLO STATO:

Allo Stato deve essere versato nell'anno il 7,6 per mille, pertanto $650,74 \times 65 \times 7,6/1000 = 321,46$. Poiché a titolo di acconto viene versato il 50%, l'importo da versare entro il 16 giugno 2017 **allo stato è € 161,00** utilizzando il **MOD. F24 CODICE 3925**. La stessa cifra sarà da versare a titolo di saldo entro il 18 dicembre 2017.

QUOTA AL COMUNE:

Al Comune deve essere versato nell'anno il 2,4 per mille, pertanto $650,74 \times 65 \times 2,4/1000 = 101,52$. Poiché a titolo di acconto viene versato il 50%, l'importo da versare entro il 16 giugno 2017 **al Comune è € 51,00** utilizzando il **MOD. F24 CODICE 3930**. La stessa cifra sarà da versare a titolo di saldo entro il 18 dicembre 2017.

N.B. Qualora l'immobile sia posseduto in % diversa, l'importo va rapportato alla % di possesso.

Un utile ausilio nel calcolo è rinvenibile COLLEGANDOSI al link:
<http://www.amministrazionicomunali.net/main/?comune=imola>



Per tutto quanto qui non riportato si deve fare riferimento alle seguenti norme legislative e regolamentari:

- Art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011 e successive modificazioni e integrazioni;
- Artt. 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011 (Federalismo Fiscale Municipale);
- Art. 4 D.L. n. 16/2012 convertito in legge 44/2012 pubblicata in G.U. 99 del 28/4/2012 S.O. n. 85;
- D.M. 30.10.2012, pubblicato in G.U. 258 del 5/11/2012;
- art. 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- art. 10 D.L. 35 dell'8.4.2013 convertito con modificazioni in legge n. 64 del 6 giugno 2013;
- art. 1 D.L. 54 del 21 maggio 2013, G.U. 117 del 21.5.2013 convertito con modificazioni in legge n. 85 del 18 luglio 2013;
- D.L. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni in legge n. 124 del 28 ottobre 2013;
- legge 24 dicembre 2013, n. 147 art. 1 commi da 639 a 730;
- art. 22, comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, conv. in legge 23 giugno 2014, n. 89;
- legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);
- legge n. 232/2016 - G.U. n. 297 del 21/12/2016 (legge stabilità 2017);
- Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale propria approvato con deliberazione C.C. n. 142 del 12/9/2012 e successive modifiche, reperibile sul sito istituzionale;
- Regolamento Comunale per la disciplina della TASI approvato con deliberazione C.C. n. 54 del 9/4/2014 e modificato con Deliberazione C.C. n.169 del 15/10/2014 reperibile sul sito istituzionale;
- Deliberazione C.C. n. 17 del 27/1/2017.



**Ufficio Tributi Associato – Area Est –
Sede Operativa di Imola
Via Cogne, 2 – 40026 Imola (BO)**

Telefono: 0542/ 602342 – 602135 – 602381 – 602225 – 602226 – 602134 – 602339 - 602223.
Fax: 0542/602340
e mail : tributi.imola@nuovocircondarioimolese.it

PEC comune.imola@cert.provincia.bo.it

Apertura al pubblico:	Martedì	8,30 – 18,00 orario continuato
	Giovedì	8,30 – 13,00 e 15,00 – 17,00

**IN OCCASIONE DELLA SCADENZA DELLA PRIMA RATA IMU 2017 NEL PERIODO DA
GIOVEDÌ 1 GIUGNO A VENERDÌ 16 GIUGNO 2017 l'ufficio sarà aperto al pubblico
LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ 8,30 – 13,00,
MARTEDÌ 8,30 – 18,00 orario continuato
GIOVEDÌ 8,30 – 13,00 e 15,00 -17,00**

E' possibile fissare appuntamenti per l'esame di questioni particolari telefonando ai numeri sopra indicati.

Città di Imola - URP/Informacittadino – via Appia, 5 (Galleria del Risorgimento)
Telefono: 0542/602308
Fax: 0542/602310
Apertura: Mar. 8,30 – 13,00 e 15,00 – 18,00
Lu, Me, Gio e Ven. 8,30 –13,00
Sab 8,30 -12,30

TASI - CAPITOLO 2°

La Tasi è un autonomo tributo istituito con la legge n. 147/2013 all'art. 1, comma 639 e seguenti, in vigore dal 2014.

Nel Comune di Imola, essendo stata prevista nel 2014 e 2015 per la sola abitazione principale, e poiché con la legge di Stabilità **2016** (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) è stata **eliminata la TASI sull'abitazione principale per i possessori di abitazioni NON di lusso** (ovvero di categorie catastali diverse dalla A1/A8/A9), anche per l'anno **2017** si registra la non applicazione della TASI nel Comune per tutte le abitazioni principali e relative pertinenze (nel limite massimo di una unità di categoria C2, C6 e C7), ad eccezione dei possessori di abitazioni di lusso.

Poiché L'ALiquOTA BASE TASI (1 PER MILLE), è azzerata nel Comune di Imola, compreso i c.d. "beni merce", ne discende che non sono tenuti al pagamento, nel 2017, né possessori né detentori dei fabbricati e delle aree edificabili.

LE ALIQUOTE DEL 2017

E' stata confermata con deliberazione C.C. n. 17 del 27/1/2017 la seguente aliquota:

N.B. Ai fini del calcolo rivalutare preliminarmente le rendite catastali con il coefficiente del 5%		
TIPOLOGIA	TASI 2017	
	ALIQUOTE	Moltiplicatori
Abitazione principale di lusso (SOLO CAT. A/1 - A/8 - A/9)	2,0 ‰	160
Pertinenze abitazione principale (C2 – C6 – C7) delle abitazioni di lusso – N.B. Ammesse solo UNA per categoria	2,0 ‰	160
Aliquota su tutte le restanti categorie di immobili (compreso aree edificabili)	0‰	

LE DETRAZIONI PREVISTE PER IL 2017

Importo rendita catastale unità abitativa NON RIVALUTATA in euro	Detrazione in euro
Fino a 260,00	160
Da 260,01 a 500,00	120
Da 500,01 a 700,00	80
Da 700,01 in poi	0
Attenzione: dal 2015 non è più prevista la detrazione di € 40 per le abitazioni con rendita catastale da € 700,01 a 900,00	

Il valore di rendita catastale dell'unità abitativa (CATEGORIA CATASTALE A escluso A/10) è da utilizzarsi al fine di individuare l'importo della detrazione spettante, mentre ai fini del calcolo dell'imposta TASI occorre sommare le rendite catastali dell'unità immobiliare abitativa e delle relative pertinenze, nei limiti di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 (massimo una unità di categoria catastale C2, C6 e C7).

La detrazione per l'abitazione principale dei residenti e relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare DEVE ESSERE rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione.

La detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta ed è ripartita, in caso di più possessori, tra i possessori che risiedono nell'unità immobiliare e non in ragione della percentuale di possesso. Ad esempio in caso di tre possessori di cui solo due residenti nell'abitazione, la detrazione complessiva viene applicata al 50% per ciascuno dei residenti.

QUANDO L'UNITA' IMMOBILIARE E' DA CONSIDERARSI ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende l'unica unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Qualora il nucleo familiare abbia dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi nel territorio comunale, il versamento dell'imposta TASI (comprese le detrazioni) per l'abitazione principale e le relative pertinenze, si applica per un solo immobile. In tal caso deve essere presentata dichiarazione TASI (ved. Succ.).

ASSIMILAZIONI all'abitazione principale stabilite per REGOLAMENTO comunale o per PREVISIONE NORMATIVA:

- A) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano, dalla predetta abitazione, la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
- B) la ex casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- C) le unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari;
- D) UNICO IMMOBILE (non in cat. A/1, A/8, A/9) posseduto e NON locato, da personale forze armate, polizia, VV.FF. ecc. - assimilazione ad abitazione principale anche se senza requisito di dimora e residenza;
- E) fabbricati di civile abitazione destinati agli alloggi sociali come definiti dal D.M. Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008.
- F) una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'Anagrafe dei residenti all'estero (AIRE) GIA' PENSIONATI NEI RISPETTIVI PAESI DI RESIDENZA, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. La pensione deve essere percepita da soggetto estero e non da INPS (art. 9Bis, comma 2, DL 47/2014). In presenza di tutte le condizioni oggettive e soggettive, l'importo TASI è ridotto ad 1/3 (N.B. Queste condizioni devono essere necessariamente rilevabili da dichiarazione TASI).

LA SCADENZA DI PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA E': VENERDI' 16 GIUGNO 2017

LA SCADENZA DI PAGAMENTO DEL SALDO E': LUNEDI' 18 DICEMBRE 2017.

CALCOLARE LA TASI

Il soggetto tenuto al versamento (nel 2017 sarà in ogni caso SOLO il possessore dell'immobile adibito ad abitazione principale di categoria catastale A1, A8, A9, essendo azzerate le aliquote per le ulteriori tipologie di immobili) può procedere come segue:

- a) si procura la rendita catastale dell'abitazione e delle relative pertinenze;
- b) individua la detrazione spettante sulla base dell'intervallo di rendita catastale in cui è inserita la rendita della propria abitazione;
- c) somma la rendita dell'abitazione a quelle delle pertinenze (nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria C2, C6 e C7);
- d) moltiplica il risultato della somma delle rendite per 1,05 e poi per 160: trova la base imponibile;
- e) calcola il 2 per mille sulla base imponibile;
- f) sottrae l'importo della detrazione – se spettante;

g) divide per due se intende versare il 50% in sede di prima rata (mentre il restante 50% lo verserà entro il 16 dicembre).

La Tasi è calcolata in proporzione alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso e l'immobile è stato adibito ad abitazione principale. A tal fine, il mese durante il quale il possesso di abitazione principale si è protratto per almeno 15 giorni, è computato per intero.

E' chiaro che se precedentemente o successivamente l'immobile è ancora posseduto dal contribuente, ma non più a titolo di abitazione principale, per il restante periodo è dovuta l'IMU, sulla base delle aliquote approvate.

VIENE MESSO A DISPOSIZIONE, MEDIANTE COLLEGAMENTO AL link:

<http://www.amministrazionicomunali.net/main/?comune=imola>, UN **AUSILIO DI CALCOLO ALLA TASI PERSONALIZZATO CON LE ALIQUOTE E LE DETRAZIONI IN ESSERE NEL COMUNE DI IMOLA. IL SISTEMA DI CALCOLO PERMETTE DI ELABORARE E STAMPARE IL MODELLO F24.**

L'ausilio di calcolo assolve alle disposizioni di assistenza al contribuente di cui all'art. 1 comma DL 9 giugno 2014, n. 88.

POICHE' IL TRIBUTO TASI E' DOVUTO IN AUTOLIQUIDAZIONE, L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NON RISPONDE DI EVENTUALI ERRORI DI INTERPRETAZIONE O DI CALCOLO DA PARTE DEI CONTRIBUENTI NELL'UTILIZZO DELL'AUSILIO.

Per conoscere la **rendita catastale** del tuo immobile:

clickare su <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home> e su: [consultazione rendite catastali](#), poi proseguire accedendo al servizio.

Sul sito dell'Agencia del Territorio è disponibile un apposito servizio per ottenere i dati catastali relativi agli immobili di proprietà.

È sufficiente indicare nei campi di ricerca del modulo:

- Il proprio codice fiscale;
- Identificativi catastali (Comune, sezione, foglio, particella);
- Provincia di ubicazione dell'immobile.

ATTENZIONE:

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Tuttavia, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota e conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

COME SI VERSA LA TASI:

Si rammenta che il versamento dell'acconto deve essere effettuato entro il **16 giugno 2017. Esso può essere effettuato solo mediante l'uso del Modello F24 o mod. F24 semplificato ovvero mediante bollettino di conto corrente postale intestato a "Pagamento TASI" sul n. c/c 1017381649 valido per tutti i comuni del territorio nazionale.**

Il modello F24 è disponibile presso tutti gli sportelli bancari, uffici postali e concessionari della riscossione. Inoltre può essere prelevato e stampato direttamente dal sito dell'[Agenzia delle Entrate](#).

N.B. Il tributo TASI è IN AUTOLIQUIDAZIONE. Ciò significa che il **contribuente NON riceve bollettini precompilati da parte del comune**, ma è tenuto a calcolare e compilare il modello F24 o il bollettino di conto corrente postale reperibile presso gli uffici postali.

CODICE COMUNE IMOLA – E289 Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di TASI, l'Agenzia delle entrate ha emesso due distinte risoluzioni: nn. [46/E](#) e [47/E](#) del 24 aprile 2014 istituendo i seguenti codici tributo:

I codici tributo riservati alla **Tasi** per versamento con F24 sono:

“3958” – Tasi, abitazione principale e relative pertinenze

“3959” – Tasi, fabbricati rurali ad uso strumentale – da non utilizzare per TASI 2017

“3960” – Tasi, aree fabbricabili – da non utilizzare per TASI 2017

“3961” – Tasi, altri fabbricati – da non utilizzare per TASI 2017

“3962” – Tasi, interessi – da non utilizzare per TASI 2017

“3963” – Tasi, sanzioni – da non utilizzare per TASI 2017

*Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta e **NON** devono essere evidenziati nel modulo F24, mentre è importante barrare la casella “Ravv”.*

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella **“SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”** in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” con le seguenti indicazioni:

- nello spazio **“codice ente/codice comune”**, indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili; nel caso del **Comune di Imola** il codice è **E289**;
- nello spazio **“Ravv.”**, barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
- nello spazio **“Acconto”**, barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;
- nello spazio **“Saldo”**, barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
- nello spazio **“Numero immobili”**, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- nello spazio **“Anno di riferimento”**, indicare l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento.

Arrotondamenti: il pagamento della TASI deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento all'unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24 utilizzato.

I contribuenti non presenti nel territorio dello Stato che devono versare la TASI dall'estero, **nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24**, provvedono nei modi seguenti: bonifico bancario a favore del "Tesoriere del Comune di Imola" sul c/c Banca di Imola S.p.a. - IBAN: IT81H0508021099T20990000029 - bic/swift: IMCOIT2AXXX sul quale accreditare l'importo dovuto.

La copia dell'operazione deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli via mail all'indirizzo – tributi.imola@nuovocircondarioimolese.it –

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla “TASI”, Comune di Imola, i relativi codici tributo sopraindicati;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione “Acconto” o “Saldo” nel caso di pagamento in due rate.

DICHIARAZIONE TASI: se dovuta, è da presentare in base a modello messo a disposizione dal Comune (come previsto all'art. 1, comma 687 legge 147/2013) e scaricabile dal sito web: <http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/i-comuni/imola>

Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dall'1/1/2017 la dichiarazione deve essere presentata entro il **30 giugno 2018**.

ANCHE PER LE DICHIARAZIONI TASI VALGONO I PRINCIPI GENERALI ESPRESSI PER L'IMU:

- **Mantengono validità le dichiarazioni ICI/IMU e di successione;**
- **La dichiarazione non va presentata per gli immobili regolarmente accatastati e che non ricadono in una delle condizioni successive;**
- **La dichiarazione non è dovuta quando gli elementi sono conoscibili dal Comune.**

La dichiarazione è dovuta:

- **Quando si determina un diverso ammontare di imposta;**

- **Riduzioni di imposta;**
- **Dati non acquisibili tramite catasto.**

Si rappresentano a seguire le più frequenti situazioni che generano OBBLIGO DI DICHIARAZIONE IN MATERIA DI TASI:

- 1. cittadino italiano AIRE già pensionato nello stato di residenza per un'unica unità immobiliare sul territorio italiano non locata e non concessa in comodato;**
- 2. NUCLEO FAMILIARE che ha stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale (attenzione: tale situazione genera obbligo versamento IMU sull'altra abitazione);**
- 3. Ex coniuge assegnatario dell'ex casa coniugale;**
- 4. Fabbricati di interesse storico o artistico qualora adibiti ad abitazione principale;**
- 5. Immobile assegnato a socio di coop. edilizia a proprietà indivisa;**
- 6. Riunione o estinzione di usufrutto, non dichiarata in catasto;**
- 7. Estinzione di diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;**
- 8. Unico Immobile (non in cat. A/1, A/8, A/9) posseduto e NON locato, da personale forze armate, polizia, VV.FF. ecc. - assimilazione ad abitazione principale anche se senza requisito di dimora e residenza;**
- 9. Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti con D.M. Infrastrutture del 22 aprile 2008, in G.U. n. 146 del 24 giugno 2008.**

- Per tutto quanto qui non riportato ci si deve rifare alle seguenti norme legislative e regolamentari:
- Art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011 e successive modificazioni e integrazioni;
 - Artt. 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011 (Federalismo Fiscale Municipale);
 - Art. 4 D.L. n. 16/2012 convertito in legge 44/2012 pubblicata nella G.U. 99 del 28/4/2012 S.O. n. 85;
 - DM 30.10.2012, pubblicato in G.U. 258 del 5/11/2012;
 - Art. 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
 - Art. 10 D.L. 35 dell'8.4.2013 convertito con modificazioni in legge n. 64 del 6 giugno 2013;
 - Art. 1 D.L. 54 del 21 maggio 2013, G.U. 117 del 21.5.2013 convertito con modificazioni in legge n. 85 del 18 luglio 2013;
 - D.L. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni in legge n. 124 del 28 ottobre 2013;
 - Legge 24 dicembre 2013, n. 147 art. 1 commi da 639 a 730;
 - legge n. 232/2016 – G.U. n. 297 del 21/12/2016 (legge stabilità 2017);
 - Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale propria approvato con deliberazione C.C. n. 142 del 12/9/2012 e successive modifiche di cui l'ultima con Deliberazione n. 169 del 15/10/2014 reperibile sul sito istituzionale;
 - Regolamento Comunale per la disciplina della TASI approvato con deliberazione C.C. n. 54 del 9/4/2014 e modificato con Deliberazione C.C. n.169 del 15/10/2014 reperibile sul sito istituzionale;
 - deliberazione C.C. n. 17 del 27/1/2017.

* * * * *

CAPITOLO 3° - TARI

La TARI è IL TRIBUTO finalizzato alla copertura integrale dei costi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati. Istituito con la legge di stabilità 2014 sostituisce la Tares (applicata solo nel 2013).

Il Comune di Imola ha approvato il regolamento TARI con deliberazione C.C. n. 52 del 8.4.2015, modificato con deliberazione C.C. n. 50 del 30.3.2017 e le TARIFFE TARI con deliberazione C.C. n. 51 del 30.3.2017, entrambe rinvenibili sul sito istituzionale.

Per l'anno **2017** (COME PER IL 2016) la gestione del tributo e l'applicazione del regolamento TARI e delle relative tariffe è affidato al **gestore HERA S.P.A.**, che ne è altresì Responsabile del tributo, con contratto di concessione di servizio. Pertanto le indicazioni sotto riportate sono la sintesi degli elementi principali di applicazione del tributo definite dalla normativa vigente e nel regolamento. Maggiori dettagli sono reperibili nel Regolamento comunale e nella delibera di approvazione delle tariffe 2017 pubblicati sul sito istituzionale dell'ente. LA DOCUMENTAZIONE E' RINVENIBILE AL SEGUENTE INDIRIZZO WEB:
<http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/i-comuni/imola>

Quali sono gli immobili soggetti a TARI	LOCALI ED AREE SCOPERTE, A QUALSIASI USO ADIBITI, SUSCETTIBILI DI PRODURRE RIFIUTI.
Chi è soggetto a TARI:	<p>I POSSESSORI E I DETENTORI DEL BENE. LA SOGGEZIONE PASSIVA A TARI si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica ovvero con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. La mancata utilizzazione del servizio di gestione di rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero o riduzione del tributo.</p> <p>In caso di più possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.</p>
Qual è la base imponibile su cui viene calcolata la TARI	<p>LA BASE IMPONIBILE è data dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per espressa previsione normativa, per l'applicazione della Tari si considerano le superfici già dichiarate o accertate in riferimento ai precedenti prelievi sui rifiuti. Attenzione: la superficie calpestabile deve essere calcolata comprendendo tutti i locali, comunque denominati, di qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso (compreso cantine, garage, mansarde, ecc.).</p>

<p>Come vengono applicate le tariffe approvate dal Comune</p>	<p>La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera. La superficie adibita a civile abitazione e relative pertinenze costituisce la base imponibile delle utenze domestiche, tutte le altre superfici sono base di calcolo delle utenze non domestiche.</p> <p>La tariffa è composta da una quota fissa e da una quota variabile.</p> <p>UTENZE domestiche: Q.fissa: per mq. di superficie parametrata al numero degli occupanti. Q. variabile: in relazione al numero degli occupanti.</p> <p>UTENZE NON domestiche: Q.fissa e Q.variabile: per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta. Rif. Normativo: 4.3 e 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.</p>
<p>Esistono agevolazioni ed esenzioni?</p>	<p>Nel regolamento comunale sono indicate tutte le agevolazioni ed esenzioni approvate.</p> <p>Di particolare interesse sono le agevolazioni in termini di sconti per chi effettua raccolta differenziata.</p> <p>Riduzioni sono previste per le utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale, che vengono occupate o detenute sino ad un massimo di 9 mesi continuativi, così come per i fabbricati e le aree diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale a cui si applica una riduzione pari al 30 per cento.</p> <p>Inoltre, è prevista una riduzione della quota variabile nei nuclei familiari con persona portatrice di handicap o con invalidità > 66% in seguito a presentazione di idonea documentazione.</p>

RATE E SCADENZE PAGAMENTO TARI 20 17

PREVISTE TRE RATE CON SCADENZA DI PAGAMENTO: **30 GIUGNO 2017 (IN CONCOMITANZA CON IL CONGUAGLIO TARI 2016), 30 SETTEMBRE 2017 E 30 NOVEMBRE 2017.** CONGUAGLIO TARI 2017: ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO.

A differenza di IMU e TASI, per la TARI il contribuente riceverà al domicilio dichiarato l'avviso di pagamento in tempo utile per il versamento entro il termine di scadenza delle rate. Qualora rilevi il mancato recapito è necessario rivolgersi agli sportelli utenti di Hera per chiederne copia, **AL FINE DI NON INCORRERE IN SANZIONI PER OMESSO PAGAMENTO.**

Per ogni eventuale richiesta di chiarimento deve rivolgersi al gestore Hera s.p.a in quanto detentore della banca dati e affidatario del servizio per l'anno 2017.

COME SI VERSA LA TARI:

Il gestore invia l'apposito bollettino postale precompilato unitamente all'avviso di pagamento all'indirizzo del nominativo del contribuente rilevato in banca dati (qualora non sia stata presentata una nuova dichiarazione, viene fatto riferimento ai dati TIA/TARES).

E' CONSIGLIATO UTILIZZARE PER IL PAGAMENTO IL BOLLETTINO RICEVUTO DAL GESTORE. Qualora il contribuente si trovi nella condizione di dover necessariamente utilizzare per il pagamento il modello F24, provvederà all'auto compilazione, che dovrà riportare tutti i dati, compreso il codice identificativo dell'avviso di pagamento per permettere al gestore la riconciliazione del versamento. Per l'F24 si dovrà fare riferimento ai seguenti codici:

CODICE COMUNE IMOLA – E289

Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di TARI, L'Agenzia delle entrate ha emesso due distinte risoluzioni: nn. [45/E](#), e [47/E](#) del 24 aprile 2014 istituendo i seguenti codici tributo:

I codici tributo riservati alla **Tari** per versamento con F24 sono:

“3944” – Tari (e Tares)

“3945” – Tari (e Tares), interessi

“3946” – Tari (e Tares), sanzioni

I codici tributo riservati alla **Tari** per versamento con F24 EP sono:

“365E” – Tari (e Tares)

“366E” – Tari (e Tares), interessi

“367E” – Tari (e Tares), sanzioni

*Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta e **NON** devono essere evidenziati nel modulo F24, mentre è importante barrare la casella “Ravv”.*

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella “**SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI**” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” con le seguenti indicazioni:

- nello spazio “**codice ente/codice comune**”, indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili; nel caso del **Comune di Imola** il codice è **E289**;
- nello spazio “**Ravv.**”, barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
- nello spazio “**Acconto**”, barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;
- nello spazio “**Saldo**”, barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
- nello spazio “**Numero immobili**”, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- nello spazio “**Anno di riferimento**”, indicare l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento.

VERSAMENTO DALL'ESTERO:

I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato che devono versare la TARI dall'estero **nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24**, provvedono nei modi seguenti: bonifico bancario a favore del "Tesoriere del Comune di Imola" sul c/c Banca di Imola S.p.a. - IBAN: IT81H0508021099T20990000029 - bic/swift: IMCOIT2AXXX sul quale accreditare l'importo dovuto;

La copia dell'operazione deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla “TARI”, Comune di Imola, i relativi codici tributo sopraindicati;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione del codice identificativo dell'avviso di pagamento

LA DICHIARAZIONE IUC-TARI:

La dichiarazione riveste particolare importanza nella gestione del tributo TARI, in quanto determina la situazione in base alla quale il gestore procede al calcolo del tributo.

Per tale motivo, nell'interesse del contribuente e per espressa previsione regolamentare, si è definito il termine di presentazione di 90 giorni dalla data in cui abbia avuto inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo o si sia verificata la variazione della situazione precedentemente dichiarata o la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree.

La tempestività della presentazione della dichiarazione permette al gestore di elaborare avvisi di pagamento corretti.

La dichiarazione deve contenere tutti gli elementi previsti all'art. 19 del Regolamento comunale TARI e deve essere presentata al gestore.

ATTENZIONE, sono previste **AGEVOLAZIONI PARTICOLARI PER NUOVE IMPRESE** derivanti da "Indirizzi per l'adozione di misure per la competitività del territorio imolese e per l'occupazione" C.C. n. 111 del 25 giugno 2014:

Le agevolazioni previste all'art. 17 del Regolamento TARI sono applicabili a condizione che i possessori presentino, entro **il termine di 90 giorni dall'insediamento**, apposita dichiarazione inerente le condizioni per accedervi: completa ragione sociale del possessore, la data di apertura della sede legale e/o unità locale nel territorio comunale, la superficie calpestabile, i riferimenti catastali degli immobili per i quali intende fruire dell'agevolazione, l'indicazione della destinazione d'uso dei locali e il numero di personale ivi impegnato, sulla base delle condizioni definite dal Regolamento Comunale TARI – art. 17. E' condizione indispensabile per poter usufruire dell'esenzione l'effettuazione della comunicazione entro i termini previsti ed essere in regola con i pagamenti TARI. Presso lo sportello utenti del gestore è in distribuzione apposita modulistica.

CONTROLLI E SANZIONI:

LA TARI, in quanto tributo, è soggetta ad attività di controllo secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni, come per le imposte IMU e TASI.

Pertanto entro cinque anni dall'annualità per la quale il tributo dovuto risulti non essere versato, possono essere avviate attività di controllo sia in ordine al contenuto delle dichiarazioni che all'omesso pagamento.

L'accertamento di omesse o infedeli dichiarazioni, ovvero di omesso o insufficiente versamento della TARI, determinano l'applicazione delle sanzioni di legge, oltre al recupero del tributo non versato e all'applicazione di interessi legali.

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI PRESSO SPORTELLI UTENTI DI HERA:

Hera Spa - Imola in via Casalegno 1 orario di apertura al pubblico:

- dalle 8.00 alle 15.00 (da lunedì a giovedì) orario continuato
- dalle 8.00 alle 13.00 (venerdì)

Hera Spa - Sportello Via Mentana 10: da lunedì a sabato ore 8.30-12.30

sito internet istituzionale del Gestore www.gruppohera.it

Eventuali reclami o richiesta di riesame da parte del contribuente potranno essere recapitati presso il "Servizio Clienti Gruppo Hera", Casella postale 7155 c/o FO 7 47122 Forlì (FC) ovvero al Fax: 0542-368180.